



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegni e bonifici: i tempi di valuta e disponibilità che la banca deve rispettare

Autore: Redazione | 21/08/2013



Quali sono i tempi che la banca e la Posta devono rispettare, in termini di valuta e disponibilità, di una somma versata sul proprio conto con assegni, bonifici o contanti?

La legge **[1]** così regola la data di disponibilità per il beneficiario di importi versati sul proprio conto corrente:

- per bonifici: il termine massimo è di tre giorni lavorativi dalla data del versamento;
- per assegni circolari: il termine massimo è di quattro giorni lavorativi dalla data del versamento;
- per assegni bancari: il termine massimo è di cinque giorni lavorativi dalla data del versamento.

I giorni di **disponibilità** indicano la data dalla quale il correntista può concretamente disporre (prelevare e/o utilizzare) gli importi versati tramite, appunto, bonifico, assegno bancario e assegno circolare.

I termini appena indicati sono i **tempi massimi**; pertanto nulla vieta all'istituto di credito di prevedere termini più brevi.

Pertanto, se il correntista riceve un bonifico sul proprio conto potrà utilizzare e spendere le somme che gli sono state accreditate al massimo dopo tre giorni lavorativi dopo il versamento.

Se la banca non rispetta questi termini, il cliente può innanzitutto inviare una **raccomandata con ricevuta di ritorno** all'istituto bancario o postale interessato, denunciando l'accaduto e chiedendo il **risarcimento del danno** subito.

In caso di mancato accoglimento delle proprie ragioni, o in caso di mancata risposta dopo **trenta giorni**, egli potrà adire il **giudice di pace** oppure rivolgersi all'**Arbitro bancario finanziario** (Abf), organo creato appositamente per risolvere in via stragiudiziale le controversie tra banche e clienti, cui aderisce anche Poste

Italiane.

Note

[1] D.lgs. denominato “Tremonti ter”, del 25 giugno 2009, entrato in vigore il 1° novembre 2009.